

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI

AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2016 - 2017

**VERBALE DI ACCORDO IN DATA 29 NOVEMBRE 2016**

Il giorno 29 novembre 2016, alle ore 15.00 presso la sede aziendale, tra l'Ing. Massimo Pelti, nella sua qualità di Direttore Generale di CEM Ambiente S.p.A, i sigg.ri Enrico Soletti e Maria A. Di Stefano, in qualità di rappresentanti delle R.S.A. ed i sigg.ri Luisa Perego, in rappresentanza della FILCTEM-CGIL Brianza, e Massimo Ferni, in rappresentanza della Femca-CISL Brianza,

**si stipula il seguente accordo**


**premesse**

1. La validità del presente accordo riguarda gli esercizi 2016 e 2017.
2. Restano validi, anche per il biennio 2016-2017, la struttura ed i criteri generali di articolazione previsti dall'accordo sottoscritto in data 21 aprile 2009 e successivamente confermati in data 17 dicembre 2012 e 1° aprile 2014, con riferimento alla configurazione prevista in tre diversi livelli.
3. La parte economica del presente accordo tiene conto delle politiche di contenimento delle spese degli enti pubblici e delle società a capitale pubblico partecipate dagli enti locali, anche con riferimento alle disposizioni in materia di *spending review* fatte proprie dall'organo di amministrazione di CEM Ambiente e di contenimento dei costi del personale in attuazione dell'art. 18 comma 2 bis D.L. n. 112/2008.
4. Resta disciplinata con separati accordi la regolamentazione organizzativa, operativa ed economica inerente il conferimento degli incarichi di direzione tecnica delle piattaforme ecologiche.

**Ciò premesso e considerato come parte integrante dell'accordo, le parti concordano quanto segue:**

5. la somma complessiva messa a disposizione per il raggiungimento del premio di risultato nel biennio 2016-2017 è confermata, individualmente e relativamente a ciascuna delle due annualità, nel 60% dell'importo corrispondente alla retribuzione base in godimento per ciascun livello alla data di sottoscrizione del presente accordo e quindi tenendo conto degli aumenti contrattuali intervenuti in forza del nuovo contratto collettivo di riferimento. Pertanto, per il biennio 2016-2017, il 60% di cui sopra sarà da riferire alle somme di seguito indicate, i cui importi si intendono congelati per tutta la durata del presente accordo e non saranno adeguati ad eventuali successivi adeguamenti contrattuali che dovessero intervenire in vigenza dell'accordo.

Q	€	2.868,82
8	€	2.590,73
7	€	2.393,68
6	€	2.196,41
5	€	2.000,09
4	€	1.878,05
3	€	1.757,03



Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a signature that appears to be 'Enrico Soletti' and another that appears to be 'Maria A. Di Stefano'.

6. Per quanto riguarda i livelli di articolazione del premio ai fini della successiva erogazione, fermi

restando i parametri generali previsti dal richiamato accordo e la configurazione assunta relativamente al secondo ed al terzo livello, si precisa:

6.1. quanto al primo livello - che la quota assegnata per tale parametro, pari al 20% del premio disponibile, è determinata attraverso la misurazione del contenimento delle tariffe applicate ai Comuni soci per lo smaltimento delle diverse frazioni (in luogo dell'incremento del valore della produzione), come di seguito precisato:

- mantenimento delle tariffe (con riferimento all'importo complessivo rinveniente dall'applicazione delle sei principali tariffe di smaltimento a parità di quantitativi) = 100% della quota;
- aumento delle tariffe (con riferimento all'importo complessivo rinveniente dall'applicazione delle sei principali tariffe di smaltimento a parità di quantitativi) contenuto entro l'adeguamento risultante dagli indici Istat = 80% della quota;
- aumento delle tariffe (con riferimento all'importo complessivo rinveniente dall'applicazione delle sei principali tariffe di smaltimento a parità di quantitativi) superiore all'adeguamento risultante dagli indici Istat e comunque contenuto entro il 5% = 60% della quota;
- aumento delle tariffe (con riferimento all'importo complessivo rinveniente dall'applicazione delle sei principali tariffe di smaltimento a parità di quantitativi) superiore al 5% e comunque contenuto entro il 10% = 25% della quota;
- aumento delle tariffe (con riferimento all'importo complessivo rinveniente dall'applicazione delle sei principali tariffe di smaltimento a parità di quantitativi) superiore al 10% = 0% della quota;

6.2. quanto al secondo livello di articolazione del premio, legato all'incremento della produttività attraverso il mantenimento di quote minimali di assenze, fermo il fatto che la quota di premio assegnata per tale parametro viene confermata nel 20% del premio disponibile e che la stessa sarà parametrata proporzionalmente alle effettive presenze in servizio, la ripartizione di dettaglio di tale quota viene ridefinita come di seguito, ferme ed invariate le modalità di computo delle assenze già in essere nei precedenti accordi:

- fino al 10 gg. lavorativi di assenza: 100% della quota
- da 11 a 20 gg. lavorativi di assenza: 85% della quota
- da 21 a 30 g. lavorativi di assenza: 70% della quota
- da 31 a 60 gg. lavorativi di assenza: 40% della quota
- oltre 61 gg. lavorativi di assenza: 0% della quota

7. I progetti e gli obiettivi il cui raggiungimento costituisce il terzo livello di articolazione del premio, sono quelli risultanti dal documento allegato *sub* "A" in cui sono altresì individuati i capi progetto e le relative maggiorazioni sull'importo assegnato, il tutto secondo la struttura ed i criteri applicativi definiti nel più volte richiamato accordo del 21 aprile 2009.

8. A margine dei progetti di cui al precedente punto 7 e ferma l'articolazione del premio come sopra descritta, le parti - condividendo l'opportunità in termini ambientali ed organizzativi, oltre che economici, di ottimizzare l'uso delle risorse riducendo il consumo di stampe e/o copie colori

e B/N (accertato in oltre 350.00 nel corso dell'anno 2015) e recepite le indicazioni fornite in tal senso dalla società come da circolare in data 18 febbraio u.s. - concordano che al raggiungimento di una riduzione non inferiore al 20% di detti consumi, le parti si incontreranno per valutare un possibile riconoscimento economico di parte del risparmio conseguito tra il personale impiegatizio in servizio da almeno 6 mesi.

9. Si concorda, infine, che in caso di conseguimento dei requisiti prescritti, si darà seguito all'applicazione della detassazione ex art. 1, commi 182 e ss. della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).

per CEM Ambiente S.p.A.

per le RSA

Solbi E  
Di Stefano Usc

NOTE A VERBALE:

1. Confermandosi quanto previsto nell'accordo sottoscritto per il biennio 2014/2015, le parti concordano di mantenere, stante il riconoscimento della validità e dell'importanza del ruolo svolto dal *Fondo Aziendale per il Tempo Libero*, il sostegno da parte dell'azienda al predetto fondo con il versamento di un importo di € 50,00 per ciascuno dei dipendenti inquadrati nel contratto Gas Acqua in servizio alla data del 31 dicembre 2014.
2. Si concorda e si definisce, infine, per la durata del presente accordo, la riduzione del 30% della tariffa ACI applicata a titolo di rimborso spese per utilizzo autovetture personali di cui al vigente regolamento.

per CEM Ambiente S.p.A.

per le RSA

Solbi E  
Di Stefano Usc  
PER FECCA DIBC

P. MILETI COIL  
P